

Parte 12[^]

Piano comunale dei tempi e orari

Assistenza tecnica ed elaborazione dati:

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

Premessa

La Legge fondamentale sull'ordinamento degli Enti Locali (art. 50, 7° comma, DLgs 267/2000) attribuisce al Sindaco poteri di coordinamento in tema di orari dei negozi e dei pubblici servizi, sulla base di indirizzi fissati dal Consiglio Comunale ed in accordo con la normativa regionale.

La Regione Lombardia, per far fronte alla complessità gestionale derivata nell'assolvimento delle predette funzioni amministrative, ha predisposto la L.R. n. 28 del 28.10.2004 "Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" in cui riconosce e promuove:

- a) il sostegno alle pari opportunità fra uomini e donne;
- b) l'aumento della qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo libero di ogni cittadino;
- c) l'armonizzazione dei tempi della città tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in modo da corrispondere alle esigenze di tutti coloro che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

Coerentemente con tali finalità, la L.R. 28/2004 prevede, all'art. 2, la formulazione e l'adozione, a livello comunale, di un "Piano territoriale degli orari" che realizzi il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

Il coordinamento e l'amministrazione degli orari, successivo al Piano territoriale, consiste nell'insieme dei progetti comunali che armonizzano i tempi della città, gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo, e che il Sindaco definisce e attua, con proprie ordinanze.

Disciplina

Art.1 - Oggetto del Piano

Il presente Piano è adottato ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28/2004, con esso si definiscono gli indirizzi strategici al fine di predisporre progetti che costituiranno il coordinamento degli orari e che il Sindaco definirà e attuerà con proprie ordinanze, promuovendo opportune iniziative di informazione e consultazione, anche a seguito di analisi delle esigenze dei cittadini.

Il presente piano può essere variato dal Consiglio Comunale con la stessa procedura di approvazione.

Art.2 - Contenuti del Piano

Il piano contiene indirizzi e direttive per lo svolgimento di progetti finalizzati al coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari inerenti:

- La mobilità di persone e merci al fine di garantire un ambiente meno compromesso dalla mobilità veicolare;
- L'uso degli spazi urbani e miglioramento della socialità e mobilità alle pratiche di vita quotidiana nelle fasce d'età più deboli con particolare valorizzazione della soggettività dei bambini riconoscendo loro il diritto a vivere, giocare, socializzare in sicurezza e serenità;

- L'organizzazione dell'accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici, per il tempo libero, garantendone il raggiungimento con i mezzi di trasporto pubblico, al fine di rendere congruenti i tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse zone del territorio oggetto del piano;
- L'armonizzazione graduale delle attività lavorative degli orari dei servizi, intesi secondo il criterio della pluralità dell'offerta, con schemi di orario e con tipologie differenziate, in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo, l'adozione di modalità di lavoro attente a conciliare gli orari con gli impegni di cura, e insieme a generalizzare la riduzione dell'orario di lavoro, consentendo così una più ricca qualità della vita;
- La promozione nella costituzione di associazioni denominate "banche del tempo" finalizzate alla reciproca solidarietà e interesse;
- La finalizzazione delle operazioni burocratiche dei servizi pubblici ad un elevato grado di semplificazione ed efficienza con conseguente risparmio di tempo per l'utenza.

Art. 3 – Ambito territoriale dei progetti

L'ambito di attuazione dei singoli progetti o interventi è quello definito dal territorio comunale. E' data possibilità al Sindaco di intervenire anche in ambiti sovracomunali e Provinciali per concordare piani-orari uniformi dei servizi ed in modo particolare con riferimento a quelli inerenti la mobilità ed il traffico.

Poiché il territorio si è sviluppato in termini economici, occupazionali e sociali nel contesto di comune ad economia prevalentemente agricola e produttiva, detta continuità economica è qui ribadita e deve promuoversi per un progetto unitario di sviluppo con i comuni contigui.

Art. 4 - La mobilità di persone e merci

Si dovranno attivare contatti con la Provincia per il suo ruolo di programmazione territoriale in particolare per quanto concerne i servizi di collegamento del territorio comunale con il capoluogo e le infrastrutture ferroviarie ed aeroportuali.

Particolare riguardo dovrà tenersi per la mobilità del traffico merci in penetrazione dell'ambito comunale eventualmente concordando con gli operatori economici locali i percorsi periferici ed anche eventuali orari di carico e scarico merci, nonché l'approntamento di particolari aree operative e di sosta.

Art. 5 - L'uso degli spazi urbani e miglioramento della socialità

Al fine di valorizzare la socialità sul territorio, con particolare riguardo alla soggettività dei bambini, come misura di qualificazione del territorio, occorre promuovere progetti che riconoscano a tutti il diritto a vivere e socializzare in sicurezza e serenità, con particolare attenzione dei luoghi di seguito individuati quali ambiti dove si svolgono le principali attività di socializzazione e di gioco:

- piazze
- centri ricreativi
- parchi e giardini pubblici
- impianti sportivi.

A tale scopo si determinano i seguenti indirizzi relativamente agli orari :

- *Piazze*: le varie manifestazioni locali coinvolgenti le piazze cittadine dovranno svolgersi nel rispetto del diritto alla quiete dei residenti;
- *Centri ricreativi*: L'attività di questi centri di socializzazione dovrà essere contenuta nelle ore mattutine e pomeridiane. L'uso nelle ore serali è ammesso per lo svolgimento di eventi sociali di particolare rilevanza. L'attività della somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei centri non deve essere esercitata nelle ore serali.
- *Parchi e giardini pubblici*: senza alcuna limitazione di orario per le attività di gioco; Qualora siano delimitati da recinzione e ne sia prevista una chiusura, nel periodo scolastico, dovranno comunque essere aperti dalle prime ore pomeridiane fino alle prime ore serali, al

fine di consentire l'attività di gioco e la socializzazione tra bambini e la partecipazione dei genitori alle attività ludiche dei figli, e con aperture anche nei giorni festivi.

- *Impianti Sportivi*: intesi non solo come momento di sport, ma momento ricreativo ed educativo di incontro tra bambini, potranno effettuare aperture differenziate tra periodo scolastico ed extrascolastico, garantendo nel periodo scolastico aperture pomeridiane e serali, con l'obiettivo teso al raggiungimento di aperture anche nei giorni festivi

I predetti ambiti di socializzazione, ai soli fini della sicurezza, possono essere assoggettati a videosorveglianza.

Art. 6 - Accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici e tempo libero.

Al fine di garantire l'accessibilità ai servizi socio-sanitari, scolastici e per il tempo libero, e per rendere congruenti tempi, orari e localizzazioni delle singole strutture, in relazione alla vita e al funzionamento delle diverse zone territoriali, i mezzi di trasporto pubblico dovranno tenere conto di quanto segue:

- l'orario degli automezzi del Comune e di altri mezzi pubblici dovranno consentire arrivi e partenze in tempi ridotti dei bambini che frequentano le scuole nel territorio;
- l'orario del trasporto per l'accesso ai servizi socio-sanitari e per il tempo libero dovrà essere migliorato promuovendo accordi con la società di trasporto pubblico al fine di garantire il servizio di collegamento secondo gli orari dei servizi socio-sanitari, delle strutture per il tempo libero, degli Istituti scolastici esterni al territorio comunale e di lavoro dei cittadini.
- Dovranno essere promossi accordi con altri enti pubblici (Regione, Provincia e Comuni limitrofi) per mantenere un alto servizio durante il periodo estivo ed in concomitanza con le manifestazioni tradizionali locali al fine di favorire un maggior accesso all'utenza senza aggravamento del traffico veicolare.
- L'orario del trasporto pubblico, anche convenzionato, delle persone non deambulanti dovrà essere coordinato con quello delle strutture sanitarie.

Art. 7 - Orari di accesso per una armonizzazione graduale con le attività lavorative

Per una armonizzazione graduale con le attività lavorative degli orari dei servizi, intesi secondo il criterio della pluralità dell'offerta, dovranno essere previsti schemi di orario e tipologie differenziate, in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo, consentendo così una più ricca qualità della vita.

Nel coordinamento degli orari si dovrà tenere conto :

1. Della flessibilità e ampliamento degli orari di accesso ai servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per la durata media e di articolazione giornaliera attraverso accordi con gli Istituti privati e Pubblici che consentano:
 - a) l'accesso a micro-nidi, nidi, baby parking e assimilati teso ad una eventuale e graduale apertura anche nel giorno festivo in coincidenza con l'eventuale orario lavorativo domenicale delle attività produttive;
 - b) l'ulteriore prolungamento dell'orario di apertura delle strutture scolastiche per i figli dei lavoratori dipendenti che hanno orari che non coincidono con quelli prettamente scolastici;
 - c) accordi con la ASL per l'orario dei poliambulatori presenti sul territorio con accesso alle prestazioni specialistiche non solo al mattino ma anche alle ore pomeridiane;
 - d) promozione di accordi con i medici di base per l'estensione dell'orario del servizio ambulatoriale anche nel giorno di sabato;
2. estensione, graduale, dell'orario di servizio al pubblico *dell'assistente sociale* a tutta la settimana, sabato compreso, con apertura o al mattino o al pomeriggio a giorni alterni;
3. Gli orari di apertura delle *biblioteche*, in accordo con i comuni contermini, dovranno essere tesi alla graduale copertura settimanale alternata, con apertura pomeridiana sino alle prime ore serali.

4. L'apertura delle *farmacie* dovrà essere programmata d'intesa con l'ASL, affinché venga garantito il servizio nei limiti degli orari dei negozi di vicinato e la chiusura domenicale dovrà coincidere con l'apertura di una farmacia esistente entro una distanza di 4 chilometri; la chiusura festiva delle farmacie è facoltativa durante il periodo estivo come disposto per le altre attività commerciali di vendita al dettaglio.
5. *Commercio al dettaglio in sede fissa su aree private* - Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa sono determinati su libera scelta dei singoli operatori commerciali nei limiti degli orari eventualmente concordati in relazione all'ambito urbano d'insediamento. La chiusura infrasettimanale non può essere introdotta come obbligo, ma è posta come libera scelta dell'interessato.

Il comune è ad economia prevalentemente agricola e produttiva, pertanto si dovrà dare massima disponibilità nelle aperture festive addivenendo anche a forme di programmazione personalizzata o diversificata per tipologia merceologica.

Si dovrà dare massima informazione degli orari praticati e informazione preventiva in caso di sospensione dell'attività distributiva.

Per l'inosservanza degli orari di apertura e chiusura e la mancata pubblicizzazione degli stessi, le violazioni sono da ricondursi all'articolo 104, 3° comma, della LR n. 6/2010; per le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

6. *Commercio su aree pubbliche* - Salvo particolari necessità distributive, il commercio su aree pubbliche dovrà esercitarsi negli orari e con le modalità previste per il commercio su aree private.

Il giorno e l'orario di svolgimento del mercato, nonché il suo spostamento qualora tale giorno sia festivo, dovranno essere indicati nell'apposita programmazione.

I venditori operanti in prossimità di strutture pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, potranno essere autorizzati ad osservare lo stesso orario di apertura della struttura pubblica.

In occasione di manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale, delle sagre e fiere locali, come individuate nella programmazione comunale del commercio su aree pubbliche, l'orario di svolgimento dell'attività commerciale non potrà comunque estendersi oltre le ore 24 ed in tali occasioni l'apertura dovrà interessare anche il commercio su aree private.

In considerazione che l'attività di somministrazione su aree pubbliche trova una particolare utenza diversa dalla tradizionale vendita di merci, si dovrà prevedere una articolazione oraria in analogia agli esercizi di somministrazione.

Per l'inosservanza degli orari di attività le violazioni sono da ricondursi all'articolo 112 della LR n. 6/2010; per le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

7. *Somministrazione alimenti e bevande* – al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza, si dispone che il territorio comunale possa essere ripartito in zone di cui una dovrà riguardare il centro cittadino.

In base alla tipologia del servizio prestato, in virtù della loro destinazione a servizio pubblico, gli esercizi dovranno obbligatoriamente soddisfare una fascia minima di servizio di almeno 6 ore.

La scelta della fascia minima di servizio obbligatorio è disposta dall'amministrazione comunale e potrà essere derogata solo su espressa autorizzazione e previa verifica che non venga compromesso il servizio pubblico reso al consumatore. Detta fascia obbligatoria può diversificarsi tra le diverse zone del territorio.

E' concessa all'operatore la scelta di una fascia oraria facoltativa che consenta di ampliare quella obbligatoria stabilita entro il limite massimo giornaliero fissati con ordinanza del Sindaco per particolari necessità di sicurezza locale.

La fascia facoltativa potrà essere in ogni momento diversificata con ampio preavviso all'utenza, e comunque, nella determinazione della fascia facoltativa, si dovrà tenere conto

degli effetti sociali prodotti dall'attività dell'esercizio durante le ore notturne con particolare riguardo alla prevenzione del riposo notturno.

In occasione dell'ultimo giorno di carnevale, nei giorni dal 24 al 26 e 31 dicembre di ogni anno dovrà essere prevista la possibilità per tutti i tipi di esercizi di somministrazione di procrastinare la chiusura notturna non oltre le ore 5.00 antimeridiane.

In sede di rilascio delle licenze temporanee di somministrazione, in occasione di fiere, feste patronali o di altre speciali manifestazioni locali, nei provvedimenti dovranno essere indicati i relativi orari di attività che, per ragioni di tutela della quiete pubblica e di lotta all'alcolismo, non potranno eccedere le ore 24.00.

Per l'inosservanza degli orari di attività le violazioni sono da ricondursi all'articolo 80, 2° comma, della LR n. 6/2010; per le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

8. *Attività di servizio* - L'attività produttiva e lavorativa di servizi da parte di imprenditori, anche esercitata in modo itinerante, compresa l'attività di vendita esercitata in locali attigui al luogo di produzione, dovrà essere disposta il più possibile in analogia alle norme che disciplinano il commercio su aree private o gli esercizi di somministrazione con particolare attenzione alla tutela della quiete pubblica in ragione della zona urbanistica d'insediamento.

Le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

9. *Barbieri, parrucchieri, estetiste ed attività similari* - Nell'ottica della massima apertura al soddisfacimento delle richieste dell'utenza si dovrà tendere alla liberalizzazione degli orari e del contenimento del lavoro giornaliero al pari dell'orario stabilito per le attività commerciali.

Le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

10. *Lavanderie, tintorie, stirerie ed esercizi similari* - Anche per queste attività valgono i criteri indicati nel precedente punto.

11. *Panificatori* - All'attività di panificazione si applicano le stesse disposizioni previste per il commercio su aree private in quanto applicabili fermo restando l'obbligo della pianificazione della chiusura per ferie estive. Non è posto alcun divieto di panificazione domenicale.

12. *Centri di telefonia fissa e/o internet point (Phon center)* - La fascia massima di attività dei centri di telefonia fissa e/o internet point è fissata nel limite orario fissato per le attività di servizio con il limite di 16 ore giornaliere.

In ogni caso l'orario e l'eventuale giornata di chiusura adottati devono essere pubblicizzati mediante l'esposizione di appositi cartelli.

Le violazioni alle diverse disposizioni impartite con le ordinanze comunali di coordinamento, le sanzioni sono contenute nel limite minimo di € 50,00 e massimo di 500,00. Tutte le sanzioni sono applicate con la procedura di cui alla legge 689/81.

13. *Distributori di carburanti* - Riferendosi al piano di localizzazione dei distributori di carburanti, si potrà ripartire il territorio comunale in zone all'interno delle quali dovrà essere garantita l'apertura domenicale di almeno un distributore con funzioni servite.

Fino a formulazione del piano di localizzazione e ripartizione del territorio in zone, continuano ad adottarsi gli orari ed i turni di apertura e chiusura di cui alle vigenti direttive regionali e le relative sanzioni previste in caso di inosservanza ad ogni violazione in materia di orari riguardanti i distributori di carburanti.

Per le violazioni agli orari ed ai turni di apertura, l'ammontare delle sanzioni non dovrà essere inferiore a € 50,00 nel minimo e € 500,00 nel massimo, con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/81.

14. *Imprenditori agricoli* - Agli imprenditori agricoli l'attività di vendita diretta dei propri prodotti sul luogo di produzione, anche di prodotti complementari od accessori, non deve essere sottoposta ad orari o limitazioni; se esercitata in altri luoghi anche pubblici deve osservare gli stessi orari stabiliti per il commercio su aree private o pubbliche a seconda dei casi. Per la determinazione delle sanzioni alle eventuali violazioni, si applicano quelle relative alle violazioni commerciali indicate nel presente provvedimento .

15. *Attività di trattenimento e svago svolta in locali di pubblico spettacolo e all'interno di pubblici esercizi* - Ferma l'osservanza delle disposizioni inerenti il contenimento dei rumori come indicato nella zonizzazione acustica del territorio, dovendo comunque tutelare la quiete pubblica da rumori e disturbi indotti dall'attività regolarmente esercitata, l'orario di apertura dei locali di pubblico spettacolo e di trattenimento danzante dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale.

Le attività di trattenimento e svago, le varie attività di spettacolo, musicali o danzanti, svolte presso i locali pubblici di tipo diverso dai precedenti dovranno cessare comunque entro le ore 24,00.

Le varie manifestazioni pubbliche temporanee od occasionali in cui si effettuano trattenimenti danzanti o spettacoli musicali o di arte varia devono cessare comunque entro le ore 24,00.

I predetti limiti massimi possono essere ulteriormente ridotti con ordinanza del Sindaco per particolari necessità di sicurezza locale.

Salvo diversa indicazione legislativa, per le violazioni agli orari ed alle norme comunali di coordinamento, l'ammontare delle sanzioni non dovrà essere inferiore a € 100,00 nel minimo e € 500,00 nel massimo, con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/81.

16. *Servizi di interesse pubblico* - Si dovrà disporre una serie di intese con i vari uffici di servizio pubblico, anche comunale, al fine di addivenire ad un orario di apertura unificato e maggiormente rispondente alle esigenze dei consumatori.

17. *Attività produttive* - Chi esercita attività produttive di beni o servizi rumorose, insalubri od incommode, oltre all'osservanza del piano comunale di zonizzazione acustica, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini; pertanto dette attività sono limitate al rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco e che può essere diversificato per zone del territorio tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona.

Le lavorazioni notturne o a ciclo continuo dovranno essere preventivamente concordate con il Comune e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri più restrittivi di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica. Chi intende iniziare o subentrare in una delle predette attività dovrà darne comunicazione al SUAP che potrà imporre speciali prescrizioni di orario e contenimento acustico.

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la sola vendita dei propri prodotti nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori in osservanza alle stesse disposizioni dei negozi di vendita di cui al precedente punto 5).

Le imprese che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione con il consumo immediato sul posto osservano le stesse disposizioni di apertura relative alla somministrazione di alimenti e bevande di cui al precedente punto 7).

Tutte le attività produttive di beni e servizi con libera richiesta da parte dell'utenza pubblica pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli visibili dalla pubblica via.

Nei confronti dei produttori di alimenti con vendita diretta al pubblico, vengono qui confermati i seguenti obblighi comunicativi:

- a) indicazione degli ingredienti utilizzati nella preparazione del prodotto alimentare ceduto con specifica se trattasi di prodotto congelato o scongelato;
- b) indicazione delle modalità di conservazione e data di scadenza o di consumo;
- c) indicazione del prezzo di vendita per confezione e per unità di misura;
- d) hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.

Art. 8 – Banche del tempo

Occorre fare fronte al bisogno degli individui di ribadire un senso di appartenenza alla loro comunità. E' possibile ricostruire, attraverso il tempo, la loro appartenenza attiva all'ambito nel quale vivono: il quartiere, la scuola, il caseggiato, il paese e contribuire a contenere il senso di estraneità che coglie molti di loro.

Si tratta, come è evidente, di un progetto che richiede iniziative ai più diversi livelli e campagne di promozione culturale e valoriale. Siccome nella nostra società sono considerate sicure, efficaci e buone solo le prestazioni a pagamento e quelle legate al vincolo familiare è necessario affermare un valore analogo anche alle prestazioni in regime di scambio.

Purtroppo, quando si tratta di realizzare cose concrete, servono competenze, occorre sapere applicare le idee e organizzare le persone; se non ci sono le competenze professionali necessarie le esperienze finiscono presto. Per queste ragioni la Banca del tempo ha bisogno, almeno inizialmente, del sostegno forte del Comune perché rappresenta la collettività; esso può fare da garante contro le diffidenze più diffuse e costruire azioni di sostegno all'iniziativa.

L'interesse dell'Amministrazione locale a questo progetto è:

- di concorrere a costruire una rete di solidarietà che metta in campo le energie dei cittadini che altre forme di partecipazione non sarebbero in grado di attivare;
- di promuovere presso il volontariato ed associazionismo locale le esperienze realizzate fino ad ora in altre realtà comunali;
- di portare le persone a valutare la spinta da parte loro ad investire nel fare come agio e come qualità della vita. Si tratta di una novità rispetto alle forme di volontariato comunemente praticate: si punta alla cura di sé stessi, investendo sul senso di libertà, di non costrizione e contemporaneamente sul fare;
- di far comprendere che la Banca del tempo può agire come regolatore di nuovi sistemi di reciprocità, e può essere considerata come una forma evoluta di azione volontaria di aiuto tra soggetti paritari.

Art. 9 - Misure di snellimento dell'attività amministrativa

In ottemperanza alla Legge 7.8.1990, n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", finalizzata alle operazioni burocratiche dei servizi pubblici, all'efficienza e al risparmio di tempo per l'utenza, l'obiettivo da raggiungere con il coordinamento dell'apparato amministrativo comunale sarà il miglioramento delle modalità di accesso prevedendo:

1. una maggiore semplificazione, mediante la definizione di precise procedure amministrative alle quali debbono attenersi sia l'utente che il responsabile del procedimento (contratto di qualità);
2. una uniformità di regole tra i comuni appartenenti alla Provincia – non è possibile che cittadini appartenenti alla stessa comunità si comportino diversamente, o trovino regole di comportamento diverse, di fronte alle medesime situazioni;
3. una maggiore informazione informatica al cittadino con disponibilità della modulistica direttamente tramite internet o rete civica;
4. l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione;
5. il coinvolgimento dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e SUAP nell'estensione delle procedure informatizzate con una rete sia civica che Internet;
6. a sviluppare forme associative di servizio e funzioni al fine di razionalizzare punti di riferimento e costi del servizio.

Art. 10 – Norme finali

1. La presente pianificazione dispone indirizzi per la determinazione degli orari di esercizio delle diverse attività economiche insediate sul territorio comunale.

2. Il Sindaco, o suo delegato, sulla base di detti indirizzi disporrà l'esecuzione dei diversi progetti individuando gli uffici competenti all'adozione: degli atti gestionali necessari per

l'attuazione, del cronoprogramma, del piano finanziario, delle modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione del progetto.

Nella predisposizione dei diversi progetti sono coinvolti i soggetti sociali ed istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nel territorio della Provincia.

3. Per quanto non contenuto nel presente piano, si fa espresso rinvio alla legge regionale n. 28/2004.

4. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulla presente pianificazione si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.